

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15883 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 26/06/2017

ORDINANZA

sul ricorso 3390-2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA 4 BASSO VALDARNO - C.F. 01227580500, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ESTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO BALDASSARI che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

INGHIRAMI BONA, INGHIRAMI PIERO, INGHIRAMI VANNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1196/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 30/06/2015;

S37
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1196/5/2015, depositata il 30 giugno 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (di seguito Consorzio) nei confronti dei signori Bona Inghirami, Piero Inghirami e Vanna Inghirami avverso la decisione della CTP di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno 2010.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., risultando la motivazione dell'impugnata pronuncia apparente ed oggettivamente incomprensibile.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata è inidonea a svelare in modo comprensibile la *ratio decidendi*.

Dopo avere, infatti, riportato i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di riparto dell'onere della prova tra le parti riguardo ai benefici diretti e specifici apportati ai fondi, la sentenza impugnata si limita ad affermare (*omisso medio*) che il Consorzio non ha adempiuto l'onere probatorio con riferimento al piano di classifica, nulla dicendosi se esso sia stato o meno ritualmente prodotto (circostanza in riferimento alla quale il Consorzio, in questa sede, indica tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e, se prodotto, se la legittimità del piano di classifica sia stata o meno oggetto di specifica contestazione da parte dei contribuenti.

Ne consegue che l'argomentazione esposta dalla CTR si risolve in motivazione apparente (cfr., tra le molte, Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), essendo inidonea a mostrare adeguatamente il percorso logico – giuridico seguito per pervenire alla decisione della controversia.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso del Consorzio, assorbiti gli altri, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25035 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 23/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 21738-2015 proposto da:

FERRARA PIGNATELLI GIULIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA SANSONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO DE SILVA;

- *ricorrente* -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO MARTORANO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO MOLITIERNO;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 1662/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1662/08/2015, depositata il 19 febbraio 2015, la CTR della Campania accolse l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano nei confronti della dott.ssa Giulia Ferrara Pignatelli avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2010.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Consorzio.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando in rubrica «Carente ed insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.», lamenta in realtà vizio motivazionale talmente grave da comportare la nullità della sentenza impugnata, limitandosi essa ad una stringata elencazione delle competenze dei Consorzi di bonifica, omettendo d'illustrare le motivazioni logico giuridiche del ragionamento adottato ed impedendo così qualsiasi possibilità di controllo sulla *ratio decidendi* della decisione

impugnata.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata è inidonea a svelare in modo comprensibile la *ratio decidendi*.

Essa, si limita, infatti, ad elencare, in generale, le competenze dei Consorzi di bonifica, tacendo del tutto quanto alla verifica, da compiersi alla stregua dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di riparto dell'onere della prova tra le parti (tra le molte, da ultimo, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 24 maggio 2017, n. 13130) della sussistenza o meno di benefici diretti e specifici apportati ad immobili e terreni di proprietà della contribuente in Pratella (CE).

Ne consegue che la decisione impugnata incorre in difetto assoluto di motivazione che, risolvendosi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, è tuttora soggetto al sindacato di questa Corte pur nell'ambito della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; più di recente Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105), non consentendo il controllo sul percorso logico – giuridico seguito per pervenire alla decisione della controversia.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso della contribuente, assorbiti gli altri, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa



composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7^o giugno 2017

Λ

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13130 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 24/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 9315-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI
MERIDIONALI DEL COSENTINO - C.F. 98078030784, in persona
del legale rappresentante e Presidente del Consorzio, elettivamente
domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso
lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIUSEPPE FALCONE;

- *ricorrente* -

contro

MAMMONE SILVANA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA Q. MAJORANA 9, presso lo studio dell'avvocato
MARIO VINCENZO BELCASTRO, rappresentata e difesa
dall'avvocato ROBERTO LE PERA;

- *controricorrente* -

C.O. + C. I.

Luca Solaini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2553
2/17

nonché contro

EQUITALIA ETR;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1347/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 9315/16

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti, si è costituita la parte contribuente con controricorso, il consorzio quale ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Calabria, in materia di contributi richiesti a titolo di oneri consortili per il 2010, lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché pur non essendosi l'appellato costituito, la CTR ha rigettato l'appello esaminando ed accogliendo questioni ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado e non riproposte dall'appellato che non si è costituito e che non erano rilevabili d'ufficio, mentre, con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 23 comma 1 lett. a e 42 della l.r. Calabria n. 11/03, dell'art. 7 del d.lgs. 546, nonché violazione della delibera del Consorzio di applicazione delle tariffe provvisorie, oggetto d'impugnazione, in quanto ai sensi del DPR n. 27/2010, il Presidente della Giunta regionale aveva equiparato il perimetro di contribuenza al comprensorio del Consorzio, ai fini del contributo richiesto per le attività istituzionali, sicché in questo modo, tutti i proprietari di beni siti nel comprensorio erano diventati contribuenti.

Il primo motivo appare infondato, in quanto i giudici d'appello, in riferimento a quello che secondo loro doveva considerarsi il presupposto d'imposta, cioè, che le spese del consorzio, da ripartire attraverso i contributi tra tutti i consorziati, dovessero risultare dal piano annuale di riparto, ne hanno rilevato l'insussistenza ovvero che l'ente impositore non avesse fornito prova che la determinazione e l'ammontare dei contributi fossero stati ritualmente approvati. Tale rilievo, ritenuto a torto o a ragione, il concreto presupposto della pretesa impositiva, ben poteva essere rilevata dalla CTR, pur nella contumacia della parte contribuente.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"In tema di contributi consortili, allorché la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Conorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo" (Cass. sez. un. n. 26009/2008, 3603/17, 24070/14, 21176/14, 421/13, 9099/12, secondo Cass. sez. un. n. 11722/10, ai soli fini del *quantum* è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio). Nel caso di specie, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto che non fosse sufficiente rientrare nel "perimetro di contribuenza" per essere assoggettabili a imposta, ma hanno richiesto all'ente impositore un onere aggiuntivo, non previsto da alcuna norma e cioè, di documentare che le spese del consorzio risultassero dal piano annuale di riparto, laddove, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, avrebbero potuto, semmai, avvalersi dei loro poteri officiosi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546/92, per verificare le modalità *con* le quali il Consorzio stesso era in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, eventualmente avvalendosi dei poteri di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546/92.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 2.3.2017